

WEBINAR GRATUITO

Giovedì, 23 Febbraio 2023, ore 18.00 (CET)

Gli interventi di Energy Performance Contract

Programma:

- » Normativa di riferimento
- » Linee guida ANAC, ENEA, Eurostat, convenzione standard
- » ESCo ed Equilibrio economico finanziario
- » Garanzia del confronto tra concedente e operatore economico
- » PPP, Project Financing e Procedura
- » Conto termico e Certificati Bianchi
- » Risparmio energetico effettivo e garantito ed efficientamento

RELATORE



Pietro Demola

Avvocato in Bari e Milano



Ascheri
Academy

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ascheri
& Partners

STUDIO COMMERCIALISTI



ASCHERI NELSON

STUDIO LEGALE

Normativa di riferimento

Per contratto **EPC** (***Energy Performance Contract*** o contratto di prestazione energetica) si intende, in accordo alla definizione data dal **Decreto Legislativo 102/2014**:

“un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.

Allegato N. 8 D.LGS. N. 102/2014

L'Allegato n. 8 al d.lgs. n. 102/2014 riporta gli elementi minimi, di seguito rappresentati, che devono essere presenti nei contratti di rendimento energetico, o nei relativi capitolati speciali, sottoscritti con il settore pubblico:

- a) un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
- b) i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- c) la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- d) un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
- e) data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- f) un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- g) l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;

Obiettivo



Nel contratto EPC l'attuazione e la gestione di misure per ridurre i consumi energetici di norma è affidata a una società di servizi energetici (ESCo).



La peculiarità del contratto consiste nella possibilità di riqualificare energeticamente edifici/impianti, per conseguire nel tempo una migliore prestazione energetica e dunque un successivo risparmio.



Risparmio che, per la durata contrattuale, sarà utilizzato dalla ESCo (denominata fornitore) per remunerare gli investimenti effettuati: l'EPC affida alla ESCo l'onere degli investimenti (lavori, servizi, forniture) necessari per la riqualificazione degli edifici/impianti, che saranno recuperati dal livello di risparmio energetico stabilito contrattualmente, con il vantaggio per il cliente (beneficiario) di non avere alcuna spesa di investimento iniziale e di ripagare la riqualificazione alla ESCo con tutti i risparmi contrattualmente negoziati o con una parte di essi

Benefici & Costi

BENEFICI

A carico di
ESCo

Risparmio
netto

Risparmio
netto

Situazione ante
intervento

Realizzazione
impianto

Situazione post
intervento

Termine di durata
contrattuale

COSTI

Bollette
energetiche

Bollette
energetiche

Bollette
energetiche

Fattura
ESCo

Linee guida ANAC, ENEA, Eurostat, convenzione standard

Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, si è assistito negli ultimi tempi allo sviluppo di strumenti di regolazione di cosiddetta "Soft Law": linee guida, che non comportano alcuna modifica della normativa di riferimento, ma dettagliano profili operativi connessi all'attuazione delle prescrizioni normative sovraordinate.

il D.L. 63/2013 ha incaricato l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di elaborare "un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto di rendimento europeo EPC". L'ENEA ha elaborato le Linee guida per la predisposizione di Contratti di Prestazione Energetica (EPC)

Il 19 settembre 2017 EUROSTAT, con il documento "The Recording of Energy Performance Contracts in Governments Account", ha pubblicato la Guidance note che indica a quali condizioni è possibile non iscrivere a bilancio i costi di investimento di un EPC

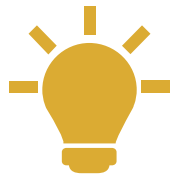
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nel settembre 2017 ENEA ha effettuato una revisione delle predette Linee guida, alla luce dei decreti attuativi del d.lgs. 50/2016 e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): modo declinano sul piano operativo le finalità del contratto EPC in termini di risparmio energetico, di valorizzazione patrimoniale dell'opera e di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica, mediante il ricorso ai risparmi energetici futuri contrattualmente ottenuti e garantiti.

In linea generale, con riguardo al PPP, rileva poi nell'ordinamento interno la pubblicazione dello schema di contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in Partenariato Pubblico Privato, elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)

ESCo ed Equilibrio economico finanziario

*Le **Energy Service Company** sono società di servizi energetici disciplinate dal d.lgs. 115/2008 che le inquadra come persone fisiche o giuridiche che forniscono “servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente (...) accettando un certo margine di rischio finanziario.” dove “Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti ”.*

La **ESCo può finanziare da sola o tramite istituto di credito**, i costi di intervento di efficientamento (progettazione, lavori, materiali, manutenzione), recuperare il costo dell'investimento e ricavare il proprio profitto, in base al risparmio energetico raggiunto.



RISPARMI ENERGETICI DELL'UTENTE



RISPARMI MONETARI PER LA ESCo



**Ascheri
Academy**

ESCo ed Equilibrio economico finanziario

LA ESCo COME NE BENEFICIA?

L'utente si impegna a corrispondere alla ESCo un canone pari alla differenza della bolletta energetica prima e dopo l'intervento per un numero di anni stabilito all'interno del contratto stipulato tra le parti.

Per l'utente, quindi, la ESCo non rappresenta un extra costo rispetto alle condizioni ante intervento.

COME NE BENEFICIA L'UTENTE?

Il primo beneficio è dato dal poter fare un intervento migliorativo del proprio sito senza gravare sul proprio capitale. Alla scadenza del contratto tra le parti l'utente diventa proprietario a tutti gli effetti dell'oggetto dell'intervento e potrà godere appieno dei benefici energetici ed economici che ne conseguono.

ESCo ed Equilibrio economico finanziario

I REQUISITI DI UNA ESCo E LE RELAZIONI CON I PARTNER

Redigere diagnosi energetiche

Verificare la rispondenza dello stato di fatto alle normative vigenti in materia

Progettare, realizzare, gestire e mantenere interventi di efficienza energetica

Presentare rapporti periodici sull'andamento dei consumi e dei risparmi di energia

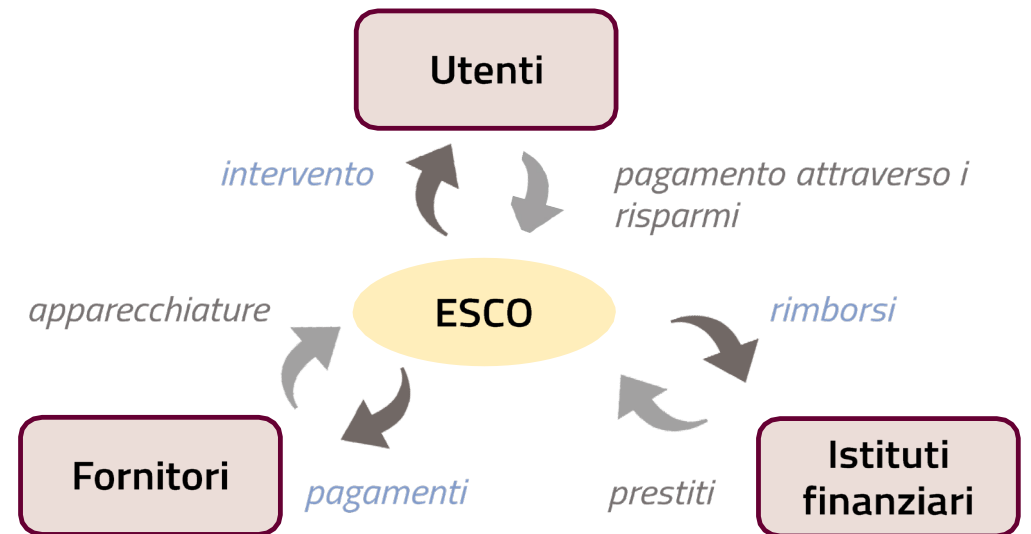
Monitorare le prestazioni post intervento

Fornire supporto tecnico per la gestione degli incentivi correlati agli interventi

Garantire contrattualmente il miglioramento energetico e assumersi i rischi connessi al mancato raggiungimento degli obiettivi concordati

Collegare la remunerazione al **miglioramento dell'efficienza energetica**

Garantire la **disponibilità dei dati** misurati in campo



Garanzia del confronto tra concedente e operatore economico

- ✓ Il confronto tra parte pubblica e operatore economico caratterizza, in generale, l'istituto del partenariato pubblico privato, fin dalla fase di definizione del progetto da realizzare in partnership.
- ✓ Gli Energy Performance Contracts in PPP sono spesso affidati mediante la procedura della finanza di progetto a iniziativa pubblica (art. 183, co. 1-14, d.lgs. n. 50/2016) o a iniziativa privata (art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016).
- ✓ Negli EPC, in cui risulta essenziale l'attività di monitoraggio, il confronto tra contraente pubblico e operatore privato con un costante scambio di informazioni tra le parti rappresenta un elemento imprescindibile per il successo dell'operazione in partenariato.
- ✓ Il monitoraggio congiunto dell'andamento dell'operazione è spesso garantito mediante l'istituzione di commissioni/comitati tecnici paritetici che assicurino il confronto e il coordinamento tra amministrazione e contraente privato in corso di esecuzione del contratto.

Risparmio energetico effettivo e garantito ed efficientamento



Direttive europea 2012/27/UE

RISPARMIO ENERGETICO

"la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico"



EFFICIENZA ENERGETICA

"il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia"

Risparmio energetico effettivo e garantito ed efficientamento

Il monitoraggio e la verifica delle prestazioni degli EPC rappresentano un passo fondamentale nello strutturare un sistema di Governance.

I Committenti delegano totalmente la tenuta del monitoraggio e della verifica, con il risultato di indurre un'asimmetria informativa e non essere in grado poi di «contraddire» efficacemente i conti presentati dalle EScO.

Questa attività, che ha i suoi costi, deve essere dettagliata a livello contrattuale utilizzando riferimenti a protocolli consolidati e riconosciuti, come ad esempio **l'INTERNATIONAL PERFORMANCE MONITORING & VERIFICATION PROTOCOL - IPMVP**

Per poter garantire un'attività completa e trasparente, è necessario che:

- 1) venga attuato un Sistema di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni (SMVP);**
- 2) la Committenza si doti di una struttura che segua l'attività del SMVP;**
- 3) tale sistema sia in condivisione per tra Committenza ed EScO**

PPP, Project Financing e Procedura



- forma di cooperazione a lungo termine tra il settore pubblico e quello privato
- le risorse necessarie sono poste in gestione congiunta
- i rischi legati ai progetti sono suddivisi in modo proporzionato sulla base delle competenze di gestione del rischio dei partner di progetto
- forma di sinergia tra poteri pubblici e privati che può prevedere diverse forme contrattuali

PPP, Project Financing e Procedura

La finanza di progetto

indica una modalità di finanziamento strutturato utilizzato in alcune operazioni di PPP

Le principali caratteristiche:

- a) la valutazione della **capacità di rimborso del debito** è principalmente basata sulle previsioni di reddito dell'iniziativa finanziata e non sull'affidabilità economico-patrimoniale dei promotori
- b) l'iniziativa viene isolata mediante una struttura distinta “dal patrimonio dei promotori attraverso la costituzione di una **società di progetto**
- c) la costituzione di **idonee garanzie** tra tutti i soggetti coinvolti nell'operazione e non soltanto a favore delle banche finanziatrici (**security package**)
- d) il trasferimento di una pluralità di rischi secondo il principio di efficienza e di economicità (**risk analysis**)

Conto termico e Certificati Bianchi

*Il **Conto Termico** è un meccanismo di incentivazione rivolto agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili*

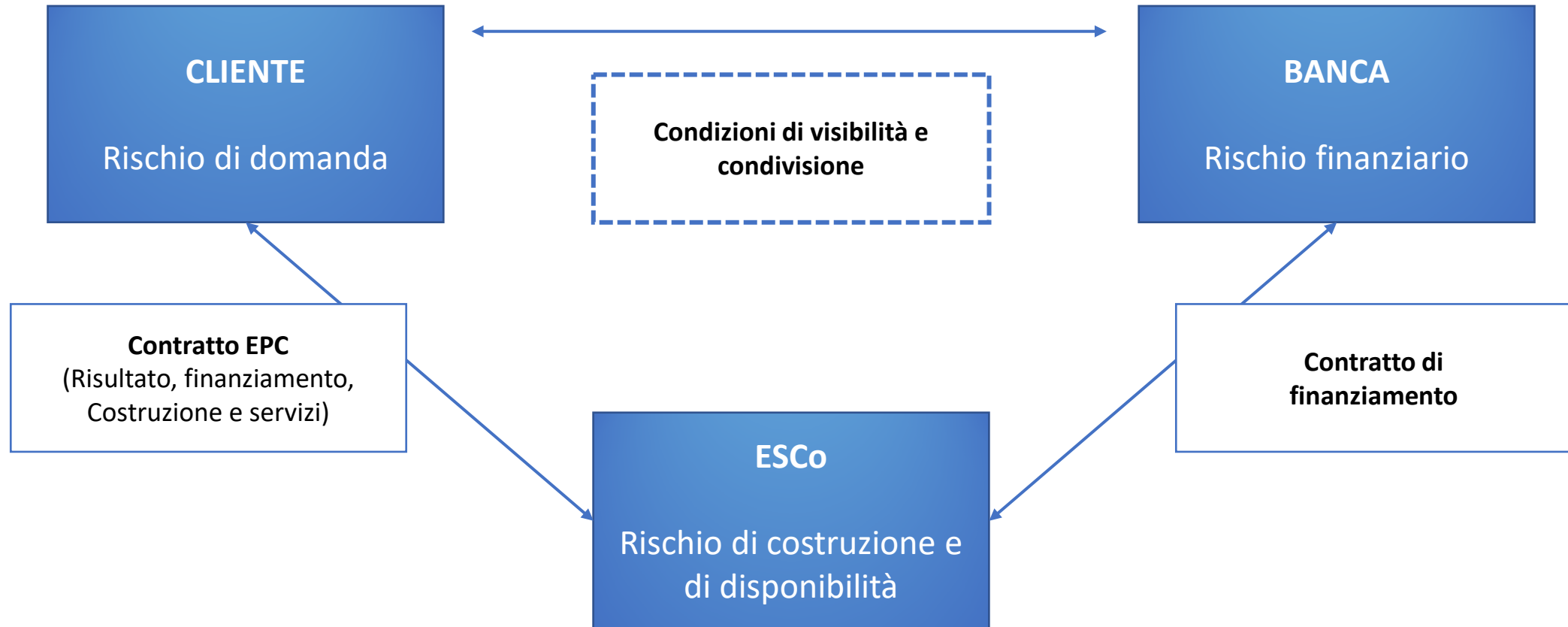
E' regolato dal D.M. 16 febbraio 2016, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali



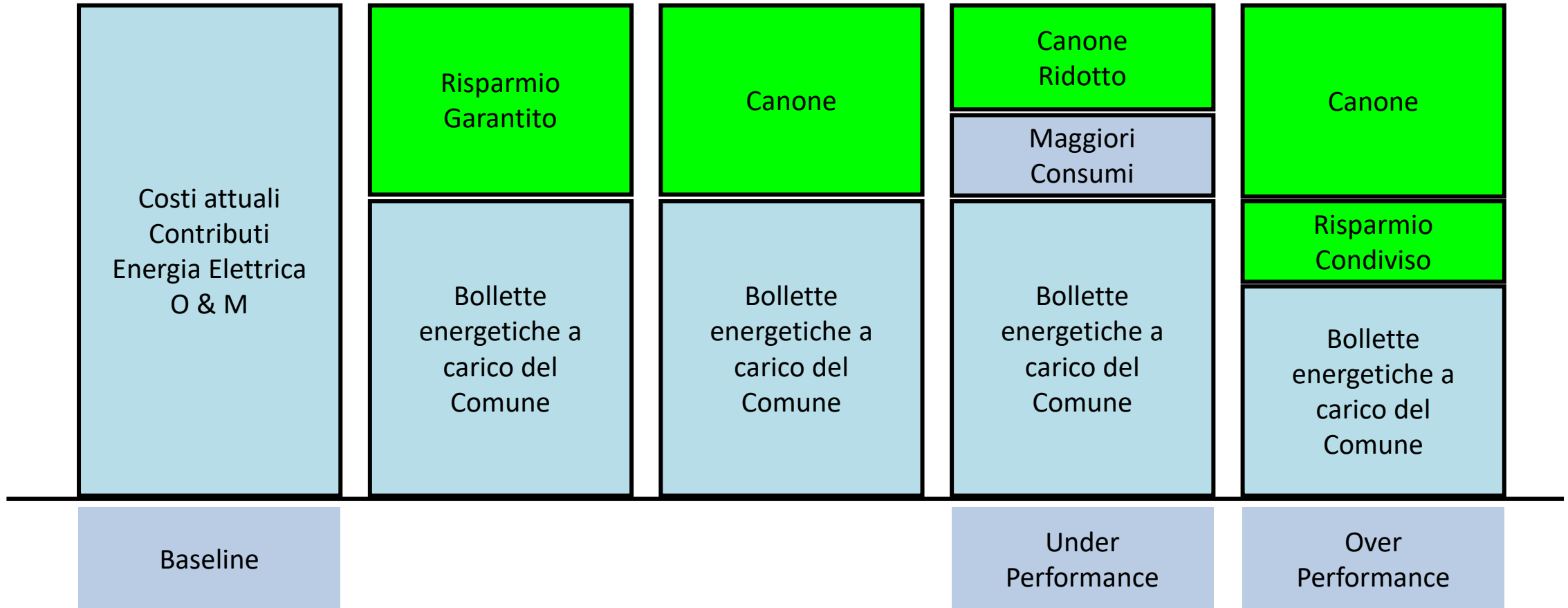
è il soggetto responsabile della gestione e dell'erogazione degli incentivi, a cui presentare domanda per l'accesso al Conto Termico

- L'ammontare degli incentivi non può eccedere il 65% delle spese ammissibili: le diverse tipologie di intervento presentano specifici costi unitari ammissibili ai fini degli incentivi, specifiche percentuali di spesa riconoscibile (che variano tra il 40% e il 65%) e specifici valori massimi di incentivo erogabile, secondo quanto stabilito in particolare dall'Allegato II del D.M. 16 febbraio 2016.
- Per gli interventi su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale, l'incentivo può arrivare fino al 100% delle spese ammissibili, secondo quanto stabilito dall'art. 48-ter del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 e s.m.i..
- Gli incentivi sono erogati in rate annuali costanti per 2 o 5 anni a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione

Sintesi dello schema contrattuale



Il report a consuntivo



Conto termico e Certificati Bianchi

*I **Certificati Bianchi**, o **Titoli di Efficienza Energetica**, sono un meccanismo di incentivazione degli interventi di efficienza energetica in diversi settori (residenziale, industria, compresi agricoltura, terziario, e pubblica amministrazione), regolato dai D.M. 11 gennaio 2017, D.M. 10 maggio 2018 e D.M. 21 maggio 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

I Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE ed emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sui conti dei soggetti ammessi al meccanismo di incentivazione, che sono inseriti in un apposito Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica

Conto termico e Certificati Bianchi

Viene riconosciuto un titolo di efficienza energetica, o Certificato Bianco, per ogni tonnellata equivalente di petrolio (TEP) aggiuntiva risparmiata a seguito di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali



Possono essere ammessi al meccanismo di incentivazione dei Certificati Bianchi progetti di efficienza energetica non ancora realizzati, in grado di generare risparmi energetici aggiuntivi ovvero i consumi energetici inferiori rispetto ai consumi antecedenti alla realizzazione di interventi o rispetto a consumi di riferimento nel caso di nuovi interventi



Non sono ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa



Grazie per la Vostra Attenzione!!!

avv. Pietro Demola



Via Bastioni di Porta Nuova, 21
20121 Milano
Italia



Via Junipero Serra, 19
70125 Bari
Italia



avv.pietrodemola@gmail.com



demola.pietro@avvocatibari.legalmail.it



+39 3939470814